



COMUNE DI OSIMO
(Provincia di Ancona)
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEL SOCIALE
Settore Sport e Turismo

Prot.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ presso la sede comunale di Osimo - Dipartimento Affari Generali, Servizi Amministrativi e Sociali - Settore Sport e Turismo - Piazza del Comune, 1 - 60027 Osimo

TRA

Il Comune di Osimo, rappresentato da _____, _____, nato a _____ il _____, e domiciliato presso il Comune, il quale interviene ed agisce per nome e per conto dell'Ente stesso,

E

_____ di seguito denominata "Concessionaria/o" con sede a _____, Via _____ n. _____, P.IVA n. _____ nella persona del Presidente Signor _____, nato a _____ il _____ C.F. _____.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n..... del l'Amministrazione Comunale ha stabilito di indire apposito bando per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi II lotto, per la prossima stagione sportiva 2016/2017;
- con deliberazione Giunta Comunale n° del..... l'Amministrazione Comunale ha approvato gli esiti della gara aggiudicando la gestione unitaria degli impianti: Diana, San Carlo e Santilli alla.....



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede alla Concessionaria la gestione dell'impianto " _____ " individuato nella planimetria allegata al presente atto, dietro pagamento di un canone annuo di euro _____.

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti alla Concessionaria. Per la consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza.

Articolo 2

SCOPO DELLA CONVENZIONE

Lo scopo della convenzione finalizzato a consentire la pratica sportiva del _____.

La gestione degli impianti non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

L'uso degli impianti sportivi deve essere improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.

Articolo 3

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità di anni 1 (uno) **Settembre 2016 – Agosto 2017**.

Articolo 4

USO DELL'IMPIANTO

La responsabilità per il funzionamento dell'impianto sportivo, accessori e servizi è ad esclusivo carico della ASD Concessionaria che dovrà provvedervi con la dovuta diligenza.

La Concessionaria dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

La Concessionaria si obbliga ad usare gli impianti sportivi, le attrezzature, strutture complementari, i servizi ad essi annessi con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere, e terrà comunque sollevato ed indenne il Comune di Osimo da qualsiasi responsabilità per eventuali danni od incidenti che si verificassero durante gli utilizzi ad/da atleti e/o persone presenti nell'impianto a qualsiasi titolo. A tale proposito il Presidente (o legale rappresentante) dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, che la Società è coperta per qualsiasi incidente, infortunio o danno anche a terzi da apposita polizza assicurativa R.C. A tale fine il concessionario dovrà stipulare polizza assicurativa di responsabilità derivante dalla qualità di gestore di impianti sportivi ed organizzatore di eventi sportivi, con massimale non inferiore a 2.500.000,00 euro. La suddetta polizza di responsabilità civile verso terzi, nella quale il Comune dovrà essere considerato terzo, sarà finalizzata alla copertura dei rischi della gestione del servizio per lesioni a persone o per danni alle cose in custodia, da prodursi contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.



La polizza dovrà risultare vincolata in favore del Comune di Osimo. Relativamente agli impianti chiusi dovrà essere prodotta dalla Società affidataria idonea polizza "Rischio locativo" che assicuri i beni contro eventi derivanti da responsabilità del locatario ex art. 1588 e seguenti codice civile.

Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei terreni e degli impianti oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

La Concessionaria deve garantire:

L'uso dell'impianto sportivo anche alle società e associazioni sportive non affidatarie che ne faranno richiesta, pena la revoca della convenzione-concessione (co. 4 art. 15 Regolamento Regionale n. 4/2013);

L'impianto dovrà essere messo a disposizione del Comune, previo debito preavviso, gratuitamente compresi i servizi, per le necessità delle scuole;

Articolo 5 PERSONALE DI SERVIZIO

La Concessionaria provvederà a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di uno o più suoi associati responsabili delle manutenzioni, apertura, chiusura e sorveglianza degli impianti in oggetto.

Il personale deve essere responsabilizzato ed utilizzato in modo che l'impianto sia completamente agibili ed efficienti all'utilizzo; tramite il suo operato la Concessionaria assicurerà il decoro, l'igiene e la funzionalità degli impianti, manterrà in perfetta efficienza le strutture ed attrezzature sia nei periodi di funzionamento che in quelli di chiusura.

Articolo 6 APERTURA DELL'IMPIANTO (ove necessario)

L'orario di funzionamento dell'impianto per lo svolgimento delle attività sportive è così previsto:

ORARIO ESTIVO (dal _____ al _____)

LUNEDI dal _____ al _____

MARTEDI dal _____ al _____

MERCOLEDI dal _____ al _____

GIOVEDI dal _____ al _____

VENERDI dal _____ al _____

SABATO dal _____ al _____

DOMENICA dal _____ al _____

ORARIO INVERNALE (dal _____ al _____)

LUNEDI dal _____ al _____

MARTEDI dal _____ al _____

MERCOLEDI dal _____ al _____

GIOVEDI dal _____ al _____

VENERDI dal _____ al _____

SABATO dal _____ al _____

DOMENICA dal _____ al _____



Articolo 7 TARIFFE DA APPLICARE

L'ASD Concessionaria potrà richiedere a associazioni, gruppi sportivi, utenti individuali, un rimborso spese sulla base di una tariffa oraria autorizzata e concordata con l'Amministrazione Comunale.

Il Comune si riserva il diritto di utilizzare, previo debito preavviso, gli impianti sportivi oggetto della concessione e il personale di servizio, senza intralciare l'attività del Concessionario relativa ad impegni ufficiali sportivi già fissati.

Nulla sarà preteso dal Concessionario per le richieste concernenti le predette necessità comunali.

Le Società Sportive individuate dall'Amministrazione Comunale utilizzeranno l'impianto sportivo e le sue strutture secondo modalità all'uopo comunicate dall'Assessorato allo Sport.

Articolo 8 DANNI ALL'IMPIANTO

I danni provocati da giocatori e da spettatori per l'utilizzo dei campi da gioco, dei manufatti, delle attrezzature e degli arredi e causati in dipendenza dell'attività sportiva saranno posti a carico dell'Associazione sportiva concessionaria, in quanto ritenuta direttamente responsabile, fatta eccezione per quelli intervenuti durante le manifestazioni dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICA

Alla concessionaria fanno carico tutti i servizi di contabilità e gestione economica del complesso sportivo oggetto della presente convenzione.

Le quote del rimborso spese corrisposte da terzi richiedenti per l'utilizzo della struttura sportiva verranno introitate direttamente dal Concessionario, sollevando da ogni responsabilità al riguardo il Comune di Osimo.

Il Comune rimane altresì estraneo nei confronti di obbligazioni che il Concessionario costituisca con privati, Enti Pubblici e privati, Associazioni, e nei confronti di qualsiasi altro rapporto giuridico sorto con terzi per forniture di beni e prestazioni di servizio, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione riguardanti i suddetti impianti sportivi e l'attività in esso esplicata.

Articolo 10 CONSUMI E MANUTENZIONE ORDINARIA

Tutte le spese di gestione riguardanti il riscaldamento, consumi di acqua, luce, gas, pulizie, acquisti di materiali occorrenti al funzionamento degli impianti e della pulizia dei locali, esecuzioni dei lavori di ordinaria manutenzione (come da capitolato allegato), imposte, tasse, ed altri oneri in genere dell'impianto sportivo di cui alla presente convenzione sono a carico del Concessionario che provvederà alle intestazioni delle utenze.

Ai sensi dell'art 5 del D.M. del Ministero della Salute del 24/4/2013 (c.d. Decreto Balduzzi) è fatto obbligo al concessionario di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico (DAE) o altri dispositivi salvavita nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del decreto stesso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società



dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.

L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui alla sopra citata normativa. Le società singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione.

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni", le Linee guida (Allegato E) stabiliscono le modalità di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. Il CONI, nell'ambito della propria autonomia, adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011.

Art. 11

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria.

Tutti gli interventi da parte del Comune dovranno essere eseguiti in modo da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento dell'attività e, pertanto, preferibilmente nei periodi di chiusura dell'impianto. La Concessionaria potrà effettuare direttamente, previo parere autorizzatorio di spesa degli Assessorati allo Sport e LL.PP. e successivo accordo con l'ufficio LL.PP., gli interventi di natura urgente previsti a carico del Comune, addebitandone a quest'ultimo gli oneri relativi.

Art. 12

PUBBLICITA' COMMERCIALE

La Concessionaria è autorizzata ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della convenzione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione. La Concessionaria è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico della Concessionaria l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

Art. 13

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI BAR-RISTORO (per gli impianti ove esiste)

La Concessionaria è autorizzata a gestire il servizio di bar, tavola-calda/ristoro, esistente all'interno dell'impianto.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al legale rappresentante della società Concessionaria, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.



Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di durata della convenzione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione.

Sono a carico della Concessionaria tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

E' data facoltà alla Concessionaria di sub-concedere separatamente il suddetto esercizio di bar. La Concessionaria dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale le generalità ed i requisiti dell'eventuale sub-concessionario per il necessario gradimento.

Se entro 30 gg., l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento.

La Concessionaria risponde solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Art. 14 CAUZIONE

La concessionaria non è tenuta alla presentazione di deposito cauzionale per effetto della presentazione delle polizze assicurative di cui al precedente art.4.

Art. 15 CORRISPETTIVO A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Osimo riconosce per il servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione-contratto un corrispettivo annuo di € _____ (da assoggettarsi a IVA).

Art. 16 OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 17 RINNOVO DELLA GESTIONE

Alla scadenza della presente convenzione l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà del rinnovo espresso della convenzione per la gestione, a parità di tutte le altre condizioni, come segue:

- a) per un periodo massimo di anni 5 (cinque) ovvero di anni 10 (dieci) in presenza di offerte economiche, a livello di opere di miglioramento degli impianti, ritenute tecnicamente valide dagli organi competenti. A tal fine la Concessionaria, dovrà presentare, entro il 30 settembre precedente alla scadenza della presente convenzione, all'Amministrazione Comunale un



progetto esecutivo di opere di miglioramento completo di tutti gli elaborati per le valutazioni del caso;

- b) per il periodo di anni 1 (uno) qualora la concessionaria proponga una riduzione del corrispettivo in godimento pari almeno al 10%.

Art. 18

REVOCA DELLA CONVENZIONE-CONCESSIONE

In caso di accertate e/o ripetute violazioni della presente convenzione il Comune si riserva la facoltà discrezionale di revocare l'affidamento.

Per violazioni di lieve entità il Comune procederà, previo contraddittorio, applicando penali per l'importo da stabilirsi tra un minimo di € 51,65 ed un massimo di € 258,23. In presenza di corrispettivi ancora da erogarsi, tali penali potranno essere trattenute sugli stessi.

per l'Associazione
Il Presidente

per il Comune di Osimo
